

## I contratti: civili e commerciali

Pietro Sirena

I contratti d'impresa non sono una categoria di parte speciale, ma di parte generale, perché non attengono alla disciplina dei singoli tipi contrattuali, bensì alla disciplina del contratto in quanto tale, ossia in quanto strumento di autonomia privata: secondo il diritto positivo, è infatti giuridicamente rilevante se l'interesse per cui l'autonomia negoziale è esercitata sia costituito o meno dall'esercizio della libertà di iniziativa economica.

Se ricostruita in tal senso, la categoria dogmatica dei contratti d'impresa è fondata, da un lato sulle norme che delimitano l'ambito applicativo delle due discipline contrattuali, dall'altro sul loro raccordo, anche assiologico, con il principio generale di tutela del mercato che si esprime nella clausola di buona fede.

Del resto, tale categoria, com'è necessario, muove dall'esperienza empirica e dalla prassi sociale, e anzi, in un certo senso, formalizza concettualmente l'elemento di maggiore novità rispetto al passato. Infatti, l'elemento caratteristico e dirimente della globalizzazione non si può ravvisare né nell'internalizzazione del commercio, né nell'interdipendenza fra le economie nazionali, tutti fenomeni che erano già ben noti e studiati anche nel passato. Ciò che è veramente nuovo rispetto al passato, invece, è la radicale trasformazione dell'impresa, la quale, da semplice organismo produttivo di beni e servizi, è divenuta un'istituzione autonoma: è quindi logico che il diritto dei contratti ai tempi della globalizzazione sia il diritto dei contratti d'impresa.

Resta naturalmente ferma, in linea di principio, la necessità di distinguere i contratti d'impresa con i consumatori (unilateralmente commerciali, secondo la terminologia della tradizione) dai contratti d'impresa con un'altra impresa (bilateralmente commerciali), in quanto, sebbene, come si è detto, si ponga in entrambi i casi un'esigenza di regolazione del mercato basata sullo strumento della buona fede, i contenuti concreti di tale regolazione, e anche la sua intensità, potranno opportunamente diversificarsi.

Da questo punto di vista, si manifesta un'esigenza ambivalente: da un lato, prendere atto di un processo di "consumerizzazione" del diritto dei contratti, analogo a quella "commercializzazione" che lo ha caratterizzato nel passato: dall'altro, evitare che tale processo si spinga troppo oltre, compromettendo così l'efficienza del mercato. È ovvio, ad es., che il problema delle asimmetrie informative tra le parti contraenti sussiste anche quando entrambe agiscono nell'esercizio della loro attività professionale, ma esso è ben più grave, e in un certo senso anche diverso, quando una soltanto di esse agisce come professionista e l'altra, invece, come consumatore.

L'ulteriore corollario che si può desumere dalle precedenti considerazioni è la riscoperta del codice civile, in quanto custode dei valori e della razionalità del sistema. Come si è già avvertito, la pluralità di modelli razionali e assiologici che dette luogo alla moltiplicazione di leggi speciali, e alla conseguente decodificazione del sistema delle fonti del diritto, ha ceduto il passo a una ferrea ricomposizione unitaria del diritto contrattuale, basata sul suo nesso costitutivo con il mercato: è quindi

inevitabile che si riaffermi conseguentemente la centralità sistematica del codice civile, come sede della disciplina generale del contratto e come strumento di raccordo di quest'ultima con le articolazioni del mercato .

Ciò non sembra contraddetto dall'uropeizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali, come dimostra la ricodificazione che è stata realizzata in Germania, seppure con qualche limite. Si tratta di un modello da imitare: le discipline del contratto di derivazione comunitaria meritano di essere organicamente inserite nel codice civile, perché partecipano della sua essenziale razionalità sistematica.